# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO IVS GROUP S.A.

\*\_\*

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito, per brevità anche "CdA" o "Condizioni di Acquisto") vincolano:

- (i) le Società del GRUPPO IVS, da intendersi come tale una Società direttamente o indirettamente partecipata, controllata o collegata a IVS GROUP S.A.:
- (ii) il **Fornitore**, da intendersi la persona fisica o la persona giuridica fornitore di Prodotti, Beni e/o Servizi in favore della Società del GRUPPO

# DISPOSIZIONI GENERALI

## 1. Definizioni

1.1. I termini utilizzati nelle presenti Condizioni di Acquisto con l'iniziale maiuscola, se non altrimenti definiti in altre parti del presente Accordo, avranno i significati ad essi qui di seguito attribuiti:

i.	Articolo	Si intende un articolo delle presenti Condizioni di Acquisto
ii.	Beni	Si intendono i distributori automatici, i distributori semiautomatici, le parti di ricambio, i sistemi di pagamento e la componentistica.
iii.	Comma	Si intende qualsiasi comma delle presenti Condizioni di Acquisto contraddistinto dalla numerazione N.N (ad esempio: 1.1).
iv.	Condizioni di Acquisto	Si intendono le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito, per brevità anche "CdA" o "Accordo").
v.	Conferma d'ordine	Si intende l'accettazione per iscritto da parte del Fornitore, mediante invio a Società del GRUPPO IVS dell'Ordine sottoscritto per accettazione.
vi.	Diritti di Proprietà Intellettuale	Si intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Società del GRUPPO IVS, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i diritti relativi a: brevetti, diritti su invenzioni, modelli di utilità, diritti d'autore, marchi di fabbrica, marchi di servizi, nomi commerciali, aziendali e di domini, diritti su design, diritti su software, diritti su database, diritti topografici, diritti su informazioni riservate (compresi know-how e segreti industriali) nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ad ogni altro diritto o forma di protezione di natura similare o avente effetto equivalente (di seguito, per brevità anche "Diritti IP")
vii.	Fornitore	Si intende la persona fisica o la persona giuridica fornitrice di Prodotti, Beni e/o Servizi a Società del GRUPPO IVS.
viii.	Giorno	Si intende il giorno solare di calendario.
ix.	Ordine	Si intende l'ordine di acquisto emesso da Società del GRUPPO IVS.
х.	Parti	Si intendono la Società del GRUPPO IVS insieme al Fornitore.
xi.	Periodo di garanzia	Si intende il periodo di garanzia dei Prodotti o dei Beni consegnati dal Fornitore pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla consegna dei Beni a Società del GRUPPO IVS.
xii.	Prodotti	Si intendono sia i prodotti <i>food</i> sia i prodotti <i>no food</i> .  Con riferimento ai Prodotti <i>food</i> si intendono i prodotti di natura alimentare destinati alla somministrazione al pubblico per il tramite di distributori automatici e di distributori semiautomatici.  Con riferimento ai Prodotti <i>no food</i> si intendono i prodotti di natura non alimentare destinati alla somministrazione al pubblico per il tramite di distributori automatici (ad es. dpi, prodotti di igiene personale, etc.)
xiii.	Servizi	Si intendono i servizi che il Fornitore offre a Società del GRUPPO IVS.
xiv.	Sito	Si intende il sito internet in cui vengono pubblicate le Condizioni di Acquisto.
xv.	Società del GRUPPO IVS	Si intende una Società direttamente o indirettamente partecipata, controllata o collegata a IVS GROUP S.A.
xvi.	Sotto-Comma	Si intende i sotto-commi delle presenti Condizioni di Acquisto, contraddistinti dalla numerazione N.N.N, (ad esempio 2.3.1).
xvii.	Vizi	Si intendono il vizio o la difformità che può presentare il Prodotto e/o il Bene.

- 1.2. Ai sensi delle presenti Condizioni di Acquisto, qualora le circostanze non richiedano altrimenti:
  - a) i significati definiti come innanzi e come indicati nelle CdA al singolare, a meno che il contesto richieda altrimenti, si applicheranno anche per la corrispondente voce plurale dello stesso termine, ove applicabile e viceversa;
  - b) ogni riferimento ad un Articolo include anche i suoi Comma e Sotto-Comma, ecc.;
  - c) ogni riferimento ad un Comma include anche i suoi Sotto-Comma, ecc.;
  - d) ogni riferimento ai Sotto-Comma include i suoi punti e numerazioni aggiunte;
  - e) le intestazioni degli Articoli non vincolano la relativa interpretazione;
  - f) ogni riferimento alle Parti si riferisce e/o comprende i rispettivi successori legittimi o aventi causa delle Parti firmatarie delle CdA;
  - g) ogni riferimento a qualsiasi disposizione di legge comprende anche le successive leggi abrogative, o sostitutive, ed ogni ulteriore disposizione normativa ad esse subordinate, e
  - h) le espressioni "ivi incluso", "include" o simili devono intendersi introduttive di una mera esemplificazione come se fossero sempre seguite dalle parole "senza limitazioni".
- 1.3. Ogniqualvolta una disposizione del presente Accordo obblighi una Parte a "fare in modo che", "farà sì che", "farà quanto necessario affinché" (o espressioni analoghe) una persona (fisica, giuridica, ente o altro che sia) compia (o non compia) un determinato atto, detta

disposizione contrattuale deve essere interpretata come promessa del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile.

#### 2. Clausola di prevalenza

- 2.1. Le presenti Condizioni di Acquisto prevalgono sempre in ogni caso su eventuali condizioni generali che il Fornitore dovesse aver pubblicato o reso conosciute o conoscibili per la fornitura di Prodotti, Beni e/o Servizi all'interno dei propri locali, nonché oggetto di altri contratti predisposti dal Fornitore.
- 2.2. Inoltre, in caso di conflitto tra disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Acquisto rispetto quelle contenute nei singoli contratti di fornitura del Fornitore, le presenti Condizioni di Acquisto prevalgono sempre a meno che non siano state espressamente e specificatamente derogate da eventuali condizioni particolari previste nei singoli Ordini di acquisto emessi da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS ovvero da qualsiasi condizione concordata per iscritto con comunicazione ulteriore e sottoscritta da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS e dal Fornitore.

#### 3. Validità temporale e aggiornamento delle Condizioni Generali di Acquisto

- 3.1. Le Condizioni di Acquisto qui presenti, sono sottoposte alla regola del "pro tempore vigenti", da ciò consegue che l'aggiornamento delle stesse potrà essere effettuato mediante sostituzione del documento all'interno del Sito e nei luoghi di pubblicazione.
- 3.2. Al Fornitore saranno applicate automaticamente le nuove Condizioni di Acquisto il giorno seguente la data di pubblicazione all'interno del Sito. Alla nuova edizione è attribuita data certa mediante sottoscrizione del file di origine mediante firma elettronica.

# ACQUISTO DEI PRODOTTI E DEI BENI

#### 4. Emissione degli ordini

- 4.1 La fornitura dei Prodotti e dei Beni dovrà essere espletata in stretta corrispondenza a quanto richiesto e prescritto dall'Ordine, nonché da eventuali capitolati e/o specifiche relative all'esecuzione dell'Ordine stesso.
- 4.2 Qualsiasi Ordine dovrà essere emesso in forma scritta e dovrà contenere l'indicazione almeno dei seguenti elementi:
  - Prodotti e/o Beni oggetto del singolo Ordine di acquisto;
  - quantità, caratteristiche e dei termini di consegna dei Prodotti e/o dei Beni;
  - prezzi, modalità e termini di pagamento;
  - eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga alle presenti Condizioni di Acquisto.
- 4.3 L'Ordine si intende vincolante per le Parti nei seguenti casi:
  - (i) in caso di accettazione per iscritto da parte del Fornitore, mediante invio a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS dell'Ordine sottoscritto per accettazione (nel seguito per brevità anche "Conferma d'Ordine");
  - (ii) in caso di mancato rifiuto per iscritto da parte del Fornitore entro il termine essenziale di 4 (quattro) Giorni dal ricevimento dell'Ordine.
- 4.4 Nel caso in cui la Conferma d'Ordine dovesse riportare delle condizioni diverse da quelle contenute nell'Ordine, le stesse saranno valide ed efficaci solo se SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS confermi per iscritto di accettare dette variazioni mediante emissione di variazione dell'Ordine, entro il termine di 7 Giorni dal ricevimento della Conferma d'Ordine. È sempre esclusa l'accettazione tacita da parte di Società del GRUPPO IVS di eventuali condizioni diverse da quelle contenute nell'Ordine e da quelle contenute nelle presenti Condizioni di Acquisto. Pertanto, in mancanza di espressa accettazione, l'Ordine si intenderà sospeso ed il Fornitore dovrà prontamente contattare SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS per addivenire ad una soluzione condivisa. In caso di mancato accordo l'Ordine si darà per definitivamente annullato, senza che il Fornitore possa pretendere o rivendicare alcunché a titolo di somme, indennità o risarcimento.

#### 5 Esame della merce e visite

- Il Fornitore si obbliga a garantire la conformità quantitativa e qualitativa del Prodotto e/o del Bene fornito a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS secondo le specifiche di cui all'Ordine emesso da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS. L'imballaggio, l'etichettatura, la spedizione ed il trasporto dei Prodotti e/o dei Beni oggetto dell'Ordine devono essere effettuati in base alle eventuali prescrizioni specificamente richieste da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS e/o comunque a regola d'arte, in modo da prevenire eventuali danneggiamenti durante il trasporto o durante la movimentazione della merce.
- 5.2 La semplice consegna od il pagamento dei Prodotti e/o dei Beni non possono in nessun caso essere considerati come accettazione della stessa, la quale si intende accettata solo dopo l'effettuazione con esito positivo delle verifiche entro 7 Giorni dal ricevimento della merce, da parte degli enti competenti incaricati da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, secondo le procedure adottate da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS. Resta inteso che tale clausola si applica sempre, anche se nei DDT o nei documenti di consegna non è espressamente indicato che la merce deve essere sottoposta a verifica.
- 5.3 Nel caso in cui dalla verifica di cui al precedente Comma 5.2 sia rilevata una non conformità, SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS dovrà segnalarla per iscritto al Fornitore, che, entro 7 (sette) Giorni dal ricevimento della notizia di non conformità, dovrà spedire a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS nuovi Prodotti e/o Beni conformi. Nel caso in cui il Fornitore non rispetti detto termine, in tutto o in parte, SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS si riserva il diritto di effettuare la selezione dei pezzi conformi ed eventualmente di eseguire le lavorazioni necessarie per rendere la merce, o parte di essa, conforme, addebitando al Fornitore, che sin d'ora accetta, le relative spese a consuntivo.
- 5.4 Il Fornitore potrà inviare proprio personale incaricato presso gli stabilimenti della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, previo accordo tra le Parti, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo di ricevimento della merce e nella verifica di accettazione dei Prodotti e/o dei Beni.
- 5.5 Il Fornitore, durante l'evasione di uno o più Ordini emessi da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, dovrà consentire in qualsiasi momento una o più visite da parte del personale di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS e/o del/i suo/suoi committenti e/o dei suoi certificatori e/o dei loro ispettori.

# 6. Tolleranza di quantità

- 6.1 SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS è tenuta ad accettare solamente le quantità di Prodotti e/o di Beni ordinate. Eventuali tolleranze sulle quantità devono essere in ogni caso pattuite espressamente per iscritto tra le Parti. Eventuali consegne parziali in termini di quantità o di qualità dei singoli Ordini da parte del Fornitore, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS.
- 6.2 Nel caso in cui all'atto del controllo di ricevimento della merce venga rilevata una non conformità quantitativa, SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS potrà scegliere tra le seguenti opzioni:
  - a) accettare la maggiore quantità consegnata in acconto delle previste consegne successive con conseguente slittamento della decorrenza dei termini di pagamento dal primo mese successivo alla data di consegna prevista;
  - b) rispedire la quantità eccedente al Fornitore, a rischio e spese a carico del Fornitore stesso;
  - c) richiedere al Fornitore di provvedere immediatamente all'integrazione della parte di fornitura mancante, essendo inteso che ogni maggior onere e spesa per l'immediata integrazione sarà esclusivamente a carico del Fornitore.

#### 7. Termini e modalità di consegna

- 7.1 Il Fornitore consegnerà a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS i Prodotti e/o i Beni con consegna DDP (Incoterms 2020), salvo che non sia espressamente derogato nell'Ordine. Gli ulteriori termini di consegna saranno espressamente indicati nei singoli Ordini, che sono da intendersi tassativi ed essenziali.
- 7.2 Non sono ammessi né ritardi nelle consegne, né consegne anticipate o parziali rispetto alle date di consegna indicate da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, se non esplicitamente autorizzate per iscritto da quest'ultima.
- 7.3 SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS è autorizzata a restituire al Fornitore i Prodotti e/o i Beni consegnati prima del termine pattuito, a spese ed a rischio del Fornitore, nonché concordare eventuali azioni di compenso, tra cui, eventualmente anche uno spostamento dei termini di pagamento, sempre e solo preventivamente concordati con il Fornitore.
- 7.4 Il Fornitore si obbliga a consegnare i Prodotti e/o i Beni accompagnati da ogni documento richiesto dalla legge e da idoneo documento di trasporto ai sensi di legge (DDT o se obbligatoria bolla di accompagnamento merci viaggianti), in cui dovranno essere riportati i seguenti elementi: i) denominazione del Prodotto e/o del Bene, ii) codice del Prodotto e/o del Bene e lotto di produzione del Prodotto e/o del Bene, iii) descrizione, iv) livello di revisione, v) quantità, vi) numero d'Ordine emesso da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, e ogni altro documento richiesto dall'Incoterms di cui al precedente Comma 7.1. e ogni altro certificato richiesto dal tipo di Prodotto e/o di Bene fornito.
- 7.5 I suddetti elementi identificativi di cui al precedente Comma 7.4 dovranno essere apposti su ciascuna confezione con la quale è imballata la merce fornita. SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS si riserva la facoltà di respingere i Prodotti e/o i Beni in consegna, a rischio e spese del Fornitore, che accetta, qualora il/i documento/i di trasporto non contengano tutti i dati di cui al precedente Comma 7.4.

#### 8. Inadempienze nella consegna

- Qualora insorgano cause indipendenti dalla volontà del Fornitore che gli impediscano la regolare esecuzione dell'Ordine, i termini di consegna di cui al precedente Articolo 7 si intenderanno prorogati ed il nuovo termine di consegna verrà stabilito di comune accordo tra le Parti. Si considerano quali provvedimenti suscettibili di ritardare l'esecuzione dell'Ordine solo le cause di forza maggiore, così come previste nel Codice Civile. In nessun caso saranno considerate cause di forza maggiore i ritardi imputabili ad eventuali sub/fornitori del Fornitore. In ogni caso il Fornitore è tenuto a dare immediata segnalazione scritta, anche tramite PEC, a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS per comunicare tempestivamente l'insorgere e/o la cessazione di eventuali cause di forza maggiore.
- 8.2 In caso di ritardo di consegna (anche parziale) non dovuto a cause di forza maggiore, SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS avrà, a propria insindacabile scelta, la possibilità di esercitare le seguenti facoltà:
  - a) pretendere l'esecuzione dell'Ordine, in tutto o in parte, ed applicare una penalità (salvo diversa misura concordata preventivamente per iscritto tra le Parti) nella misura dello 0,5 % del prezzo per ogni giorno di ritardo;
  - b) annullare con effetto immediato l'Ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del C.C., mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore:
  - c) approvvigionarsi altrove ed in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dei Prodotti e/o dei Beni oggetto dell'Ordine, (e cioè al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1516 c.c.) a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione scritta al Fornitore stesso.

In ogni caso SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS ha diritto di richiedere al Fornitore il risarcimento dei maggiori danni derivanti da eventuali ritardi sulle consegne.

## 9. Fatture

- 9.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, le fatture inerenti i Prodotti e/o i Beni forniti dovranno essere emesse dal Fornitore con cadenza mensile e ciascuna di esse dovrà indicare i Prodotti e/o i Beni consegnati nel mese solare di competenza. Le fatture inerenti più consegne dovranno contenere espressamente: i) l'indicazione dei documenti di trasporto e/o delle bolle di accompagnamento merci viaggianti, ii) l'indicazione degli Ordini emessi da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS cui esse sono relative.
- 9.2 La SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS si riserva la facoltà di respingere le fatture incomplete dei dati di cui al precedente Comma 9.1 e/o degli elementi obbligatori per legge. Le fatture dovranno essere inviate tramite SDI e copia di cortesia all'ufficio amministrativo della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS.
- 9.3 In vigenza della normativa sull'obbligo di fatturazione elettronica le Parti saranno obbligate al rispetto di quanto previsto nella normativa stessa con tutte le conseguenze che ne derivano.
- 9.4 Il Fornitore si obbliga ad emettere le fatture entro i termini e secondo le disposizioni di legge. Il fornitore terrà altresì indenne la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, assumendosi ogni relativo obbligo, da eventuali difetti o carenze nella fatturazione dei Prodotti e/o dei Beni acquistati da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS.

## 10. Pagamenti - prezzi - spese di incasso

- 10.1 La SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS si impegna a procedere ai pagamenti secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati in fattura.
- 10.2 Resta inteso che la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS potrà sospendere o ritardare, in tutto o in parte, i pagamenti delle fatture alle scadenze previste, in virtù di pretese nascenti dall'esecuzione delle presenti Condizioni di Acquisto, in particolare, nel caso in cui il Fornitore incorra in una delle seguenti violazioni:
  - mancato rispetto delle modalità indicate nell'Ordine;
  - mancato ricevimento dei documenti indicati nell'Articolo 9 delle presenti Condizioni di Acquisto;
  - esecuzione della verifica con esito negativo ai sensi dell'Articolo 5 delle presenti Condizioni di Acquisto;
  - vizi dei Prodotti e/o dei Beni contestati nei termini di cui al successivo Articolo 11.
- 10.3 È fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle fatture se non espressamente autorizzato nell'Ordine emesso da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS. Eventuali tratte emesse senza autorizzazione da parte di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, non verranno ritirate da quest'ultima ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni e per le spese derivanti dal loro mancato ritiro.
- 10.4 Eventuali crediti derivanti dalla fornitura a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS non potranno essere oggetto di cessione, in tutto o in parte, a
- 10.5 I prezzi dei Prodotti e/o dei Beni sono da intendersi inclusivi di imposte, tasse e gli altri oneri fiscali o doganali di qualsiasi natura comunque connessi al, o nascenti dalle presenti Condizioni di Acquisto, fatta eccezione solamente per l'IVA, che dovrà essere aggiunta ai sensi di legge.
- 10.6 Non sono ammesse variazioni di sorta ai prezzi indicati nell'Ordine. Nessuna variazione potrà, in nessun caso, ritenersi accettata da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, salvo espressa comunicazione scritta in tal senso.
- 10.7 SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS dichiara sin d'ora, ed il Fornitore ne prende atto, di non accettare addebiti di spese di incasso, bolli ed oneri accessori non espressamente menzionati nell'Ordine e/o non espressamente concordati per iscritto tra le Parti in specifici accordi. Non si darà quindi luogo a pagamenti, sotto qualsiasi modalità, che contengano tali costi ed addebiti, salvo espressa indicazione nell'Ordine.
- 10.8 Per le transazioni di pagamento la banca di appoggio sarà tassativamente quella indicata nella fattura inviata a mezzo SDI.

#### 11. Garanzia

- 11.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti e/o i Beni, in ogni loro parte, non presenteranno:
  - vizi e/o difetti in generale;

- vizi e/o difetti derivanti dal tipo di processo produttivo utilizzato;
- vizi e/o difetti causati da errori di fabbricazione e/o di lavorazione;
- difformità rispetto alle prescrizioni (quantitative, qualitative) contenute nell'Ordine.

(in breve anche i "Vizi"

- 11.2 Il Fornitore garantisce inoltre che i Prodotti e/o i Beni consegnati a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS sono conformi alle applicabili (e nei limiti dell'applicabilità stessa) prescrizioni di legge e regolamentari, italiane e dell'Unione Europea vigenti e muniti di ogni certificazione richiesta dalla normativa vigente.
- 11.3 Salvo diversa pattuizione scritta tra le Parti, per quanto concerne i Prodotti food la shelf-life minima è di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di consegna del singolo Prodotto; per quanto concerne i Prodotti e/o i Beni il periodo di garanzia avrà una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di consegna del singolo Bene (di seguito, anche "Periodo di Garanzia"). Il Fornitore garantisce, altresì, il buon funzionamento di quanto fornito e la sua idoneità all'uso richiesto da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS. È espressamente fatto salvo il diritto di cui all'art. 134 del Codice del Consumo.
- 11.4 Per la denuncia dei Vizi al Fornitore, SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo potrà comunicare per iscritto il Vizio riscontrato sul Prodotto e/o sul Bene. Entro 7 (sette) Giorni dalla ricezione della comunicazione di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, il Fornitore, a sue spese, provvederà ad analizzare quanto segnalato da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS e a fornire un rapporto tecnico relativo sul Vizio segnalato e se riscontrato il dettaglio delle contromisure da mettere in atto. È fatto sempre salvo il diritto per la Società del GRUPPO IVS di richiedere di presenziare in contraddittorio all'analisi del Vizio e/o di richiedere che l'analisi venga fatta presso un istituto o laboratorio terzo.
- 11.5 Nel caso in cui venga accertato il Vizio, la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, a spese del Fornitore, avrà:
  - il diritto alla sostituzione del Prodotto e/o del Bene viziato;
  - il diritto di richiedere ed ottenere dal Fornitore l'analisi tecnica dell'intero lotto del Prodotto e/o del Bene viziato ancora presente nei magazzini di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS al fine di eliminare eventuali ulteriori Prodotti e/o Beni viziati.
- 11.6 Se durante il Periodo di Garanzia si riscontrassero Vizi su quanto fornito, resta inteso che saranno addebitati al Fornitore gli oneri di rivalsa eventualmente addebitati a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS dai propri clienti, previo esame congiunto dei particolari risultati difettosi o non conformi. In ogni caso la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS ha diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla non conformità del Prodotto e/o del Bene fornito.
- 11.7 Nel caso in cui la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS sia convenuta in giudizio per responsabilità civile e/o contrattuale, o le sia contestata la violazione di prescrizioni di legge derivanti da Vizi, non conformità o non affidabilità di quanto fornito dal Fornitore, il Fornitore si obbliga a tenere indenne la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS ed a risarcire i danni eventualmente subiti da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS. La SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS si impegna ad informare per iscritto il Fornitore entro 14 (quattordici) Giorni dalla avvenuta conoscenza della eventuale violazione della norma, o, se precedente, dalla data della sua chiamata in causa.
- 11.8 Le previsioni di cui al presente Articolo 11, anche ove limitano e/o estendono la responsabilità del Fornitore, si intendono sostitutive degli equipollenti rimedi di legge.

# ACQUISTO DEI SERVIZI

#### 12. Emissione degli ordini

- 12.1 La fornitura dei Servizi dovrà essere espletata in stretta corrispondenza a quanto richiesto e prescritto dall'Ordine, nonché da eventuali capitolati e/o specifiche relative all'esecuzione dell'Ordine stesso.
- 12.2 Qualsiasi Ordine dovrà essere emesso in forma scritta e dovrà contenere l'indicazione almeno dei seguenti elementi:
  - Servizi oggetto del singolo Ordine di acquisto;
  - quantità, caratteristiche e dei termini di consegna dei Servizi;
  - prezzi, modalità e termini di pagamento;
  - eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga alle presenti Condizioni di Acquisto.
- 12.3 L'Ordine si intende vincolante per le Parti nei seguenti casi:
  - (i) in caso di accettazione per iscritto da parte del Fornitore, mediante invio a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS dell'Ordine sottoscritto per accettazione (nel seguito per brevità anche "Conferma d'Ordine");
  - (ii) in caso di mancato rifiuto per iscritto da parte del Fornitore entro il termine essenziale di 4 (quattro) Giorni dal ricevimento dell'Ordine.
- 12.4 Nel caso in cui la Conferma d'Ordine dovesse riportare delle condizioni diverse da quelle contenute nell'Ordine, le stesse saranno valide ed efficaci solo se la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS confermi per iscritto di accettare dette variazioni mediante emissione di variazione dell'Ordine. È sempre esclusa l'accettazione tacita da parte di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS di eventuali condizioni diverse da quelle contenute nell'Ordine e da quelle contenute nelle presenti Condizioni di Acquisto. Pertanto, in mancanza di espressa accettazione, l'Ordine si intenderà sospeso ed il Fornitore dovrà prontamente contattare la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS per addivenire ad una soluzione condivisa. In caso di mancato accordo l'Ordine si darà per definitivamente annullato, senza che il Fornitore possa pretendere o rivendicare alcunché a titolo di somme, indennità o risarcimento.

#### 13. Modalità di svolgimento del servizio

- 13.1 Per espressa e consapevole volontà del Fornitore nonché per esigenze organizzative della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, il Servizio deve intendersi ad ogni effetto di natura autonoma, ancorché continuativo, di guisa che il Fornitore svolgerà le sue prestazioni senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa e negli orari che andrà a determinare autonomamente ma che comunque dovranno essere compatibili con le esigenze operative e funzionali della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS.
- 13.2 Il Fornitore dovrà svolgere il Servizio personalmente e comunicare alla SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS i nominativi di eventuali terzi che dovessero partecipare al medesimo, nel qual caso la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS valuterà autonomamente la persistenza del rapporto d'opera, riservandosi la risoluzione dello stesso nell'ipotesi in cui possa essere qualificato come appalto o qualora dovesse ritenere che i terzi non abbiano i medesimi requisiti del Fornitore. In ogni caso eventuali terzi utilizzati nella prestazione del Servizio dovranno essere qualificati e correttamente inquadrati da un punto di vista contributivo per il tipo di attività svolta.
- 13.3 Il Fornitore non sarà legato da alcuna esclusiva. Le Parti tuttavia concordano che qualora il Fornitore avvii una collaborazione con altre aziende del medesimo settore, dovrà comunicare preventivamente e per iscritto, a mezzo di raccomandata A/R o PEC, alla SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS tale intenzione. Al ricevimento di tale comunicazione, la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS potrà risolvere immediatamente il rapporto e verranno riconosciute esclusivamente i compensi maturati alla data della disdetta formale.

#### 14. Attrezzature

14.1 Il Fornitore si assume in autonomia l'obbligo di dotarsi di attrezzature e materiali adeguati allo svolgimento regolare dei Servizi oggetto del singolo Ordine. Tuttavia in considerazione del tipo di attività oggetto del singolo Ordine, alcune di queste potranno essere messe a disposizione dalla SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS a titolo gratuito, così come previsto dall'Articolo 21.1 delle presenti Condizioni di Acquisto. Il Fornitore è tenuto ad usare e conservare con massima cura i materiali e/o le attrezzature fornite dalla SOCIETÀ DEL

GRUPPO IVS, e a restituirli alla SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS a semplice richiesta. Il Fornitore, se non preventivamente autorizzato dalla SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS in forma scritta, non potrà trasferire le attrezzature fuori dallo stabilimento ove esse sono state spedite e/o trasportate da o in nome e per conto della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS. Il Fornitore dovrà inoltre consentire agli incaricati della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS di controllare, durante il normale orario di lavoro, il loro stato di conservazione ed utilizzazione senza necessità di alcun preavviso da parte della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS.

- 14.2 Il Fornitore si impegna a segnalare per iscritto con la massima urgenza alla SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS le riparazioni straordinarie e/o le sostituzioni di parti eventualmente occorrenti per l'uso delle attrezzature. In caso di mancata segnalazione, il Fornitore non potrà richiedere eventuali maggiorazioni sul prezzo del materiale fornito per attrezzature difettose o non efficienti. Nel caso in cui la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS dia incarico al Fornitore, tramite comunicazione scritta, di effettuare le riparazioni e gli interventi necessari, il Fornitore dovrà provvedere con la massima tempestività al fine di evitare arresti di produzione, sia che le riparazioni siano da esso effettuate, sia che debbano essere affidate a terzi prestatori e/o fornitori.
- 14.3 Le disposizioni di cui ai precedenti Commi 14.1 e 14.2, si intendono applicabili, per quanto compatibile, anche in relazione ai semilavorati ed a tutti gli altri materiali di proprietà della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS che questa abbia messo a disposizione del Fornitore ai fini dell'esecuzione dell'Ordine.
- 14.4 In caso la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS riceva dal Fornitore disegni e/o altri documenti tecnici, questi, salvo diversi accordi scritti tra le Parti, si intendono liberamente utilizzabili da parte della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, anche dopo che sia cessato il rapporto con il Fornitore.
- 14.5 Il Fornitore, al termine del rapporto per qualsiasi motivo, dovrà restituire, senza alcuna riserva e/o eccezione, tutti i disegni ed i materiali ricevuti dalla SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS.
- 14.6 Il Fornitore deve provvedere ad immagazzinare a proprie spese il materiale ricevuto in conto lavorazione, con l'obbligo di impiegarlo solo ed esclusivamente per l'esecuzione degli Ordini conferitigli dalla SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS e di provvedere alla sua buona conservazione, osservando le regole di prudenza e diligenza necessaria. L'immagazzinamento dovrà avvenire in modo da tenere separato i materiali di proprietà della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS dai materiali di proprietà del Fornitore e/o di terzi. Il Fornitore dovrà inoltre consentire alla SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS di controllare, in qualsiasi momento, durante il normale orario di lavoro, il loro stato di conservazione ed utilizzazione senza necessità di preavviso alcuno.
- 14.7 Il Fornitore si impegna a dichiarare a chiunque lo richieda che le attrezzature ricevute dalla Società del GRUPPO IVS sono di esclusiva proprietà di quest'ultima e si impegna ad avvertire immediatamente la Società del GRUPPO IVS nel caso in cui tali attrezzature siano assoggettate a procedimenti espropriativi, cautelari o concorsuali.

#### 15. Obblighi del Fornitore

- 15.1 Il Fornitore espressamente dichiara e conferma, nella consapevolezza che trattasi di questione essenziale per la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, che con l'assunzione e l'esecuzione del Servizio come di volta in volta conferiti non dovrà trovarsi in situazioni di incompatibilità che non sarà vincolato ad obblighi di riservatezza e/o esclusiva che gli impediscano di lavorare in piena libertà, e per l'effetto, che sarà pienamente libero di prestare la propria opera in favore della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS e di non vi saranno conflitti a nessun titolo con terzi.
- 15.2 Il Fornitore, accettando le presenti Condizioni di Acquisto, si obbliga altresì espressamente:
  - a) ad esonerare la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS da ogni e qualsiasi rischio connesso con l'espletamento del Servizio a lui affidato, assumendo, al riguardo, responsabilità assoluta ed esclusiva senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS:
  - b) a svolgere i Servizi oggetto del singolo Ordine con, se pattuito con la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, adibizione personale in regola con le norme di legge, e di contrattazione collettiva nazionale o decentrata territoriale di settore, in materia di assunzione e gestione di rapporti di lavoro subordinato o altre forme di collaborazione lavorativa, anche riferite ai soci e/o ai titolari. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare gli eventuali nominativi alla SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS.
  - c) a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione da infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la normativa vigente, adottando per i propri dipendenti e collaboratori tutte le misure obbligatorie e comunque tecnologicamente utili alla prevenzione, anche relativamente allo svolgimento di attività in ambienti produttivi di soggetti terzi.
  - d) a tenere e far tenere ai propri dipendenti e collaboratori un contegno di decoro personale (ivi compreso il materiale recante l'identificazione della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS) ed aziendale (e pertanto relativo anche allo stato delle attrezzature) nello svolgimento dei Servizi oggetto del singolo Ordine;
  - e) a garantire che il Servizio prestato non viola la proprietà industriale di terzi né diritti di privativa.
- 15.3 L'attività del Fornitore dovrà svolgersi nel rispetto degli obblighi di Legge:
  - a) con personale regolarmente assunto con trattamento economico non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo cui il Fornitore è soggetto;
  - b) con l'adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione previste dalla normativa vigente;
  - c) con responsabilità a carico del Fornitore per eventuali danni arrecati ai dipendenti, a cose di terzi e/o della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS:
  - d) con assunzione della responsabilità di qualsivoglia pregiudizio contrattuale o extracontrattuale che la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS dovesse subire a causa di violazioni degli obblighi di legge;
  - e) con copertura assicurativa prevista per legge.
- 15.4 I Servizi saranno svolti dal Fornitore sotto la sua totale responsabilità cosicché quest'ultimo sarà tenuto ad indennizzare la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS per qualsivoglia pregiudizio che allo stesso dovesse derivare in relazione alle attività medesime.
- 15.5 Nell'ipotesi che nei confronti della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS fossero avanzate pretese da parte dei dipendenti del Fornitore o da parte di terzi, pretese comunque connesse con le attività e gli obblighi posti a carico del Fornitore in esecuzione del Servizio, la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS è autorizzata a sospendere i pagamenti in favore del Fornitore stesso e ad effettuare le eventuali compensazioni dei rispettivi crediti.

#### 16. Obblighi della Società del GRUPPO IVS

- 16.1 La SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS si obbliga a porre tempestivamente a disposizione del Fornitore, nelle dovute quantità, tutto quanto allo stesso occorrenti per il regolare espletamento del Servizio oggetto del singolo Ordine.
- 16.2 La SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS impartisce direttive generali al Fornitore unicamente in ordine alle caratteristiche tecniche, alle normative di legge ed agli standard qualitativi dei Servizi oggetto del singolo Ordine, in ogni caso in coerenza con il principio della piena autonomia nella determinazione dei tempi e dei modi di svolgimento degli interventi necessari.
- 16.3 La SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS potrà effettuare dei controlli, ai sensi dell'art. 1662 c.c., in merito all'esecuzione della prestazione d'opera del Fornitore al fine di verificare il rispetto delle modalità di esecuzione di cui all'Articolo 13. Il Fornitore dovrà fornire alla SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS ogni informazione richiesta.

#### 17. Intrasferibilità

17.1 I Servizi oggetto del singolo Ordine, ivi compresa la loro esecuzione, non sono cedibili e/o sub-appaltabili a terzi, in tutto o in parte, dal Fornitore, senza il preventivo assenso scritto di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS.

#### 18. Dovere di segretezza

18.1 Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del Servizio, segreti aziendali o commerciali della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS o altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza attraverso la sua attività per la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, né ad utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei all'esecuzione del Servizio.

#### 19. Fatture

- 19.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, le fatture inerenti i Servizi forniti sono omnicomprensive e dovranno essere emesse dal Fornitore con cadenza mensile e ciascuna di esse dovrà indicare i Servizi erogati nel mese solare di competenza.
- 19.2 SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS si riserva la facoltà di respingere le fatture incomplete dei dati di cui al precedente Comma 19.1 e/o degli elementi obbligatori per legge. Le fatture dovranno essere inviate tramite SDI e copia di cortesia all'ufficio amministrativo della SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS.
- 19.4 Il Fornitore si obbliga ad emettere le fatture entro i termini e secondo le disposizioni di legge. Il fornitore terrà altresì indenne SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, assumendosi ogni relativo obbligo, da eventuali difetti o carenze nella fatturazione dei Servizi acquistati da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS.

#### 20. Pagamenti - prezzi - spese di incasso

- 20.1 La SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS si impegna a procedere ai pagamenti secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati in fattura.
- 20.2 Resta inteso che SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS potrà sospendere o ritardare, in tutto o in parte, i pagamenti delle fatture alle sca denze previste, in virtù di pretese nascenti dall'esecuzione delle presenti Condizioni di Acquisto e del Servizio oggetto del singolo Ordine.
- 20.3 È fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle fatture se non espressamente autorizzato nell'Ordine emesso da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS. Eventuali tratte emesse senza autorizzazione da parte di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, non verranno ritirate da quest'ultima ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni e per le spese derivanti dal loro mancato ritiro.
- 20.4 Eventuali crediti derivanti dalla fornitura alla SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS non potranno essere oggetto di cessione, in tutto o in parte, a terzi.
- 20.5 Non sono ammesse variazioni di sorta ai prezzi indicati nell'Ordine. Nessuna variazione potrà, in nessun caso, ritenersi accettata da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, salvo espressa comunicazione scritta in tal senso.
- 20.6 La SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS dichiara sin d'ora, ed il Fornitore ne prende atto, di non accettare addebiti di spese di incasso, bolli ed oneri accessori non espressamente menzionati nell'Ordine e/o non espressamente concordati per iscritto tra le Parti in specifici accordi. Non si darà quindi luogo a pagamenti, sotto qualsiasi modalità, che contengano tali costi ed addebiti, salvo espressa indicazione nell'Ordine.
- 20.7 Per le transazioni di pagamento la banca di appoggio sarà tassativamente quella indicata nella fattura inviata a mezzo SDI.

## DISPOSIZIONI COMUNI

# 21. Proprietà industriale

- 21.1 La SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS si obbliga a mettere a disposizione del Fornitore, concedendoli in licenza d'uso gratuita ovvero, a seconda del caso che ricorre, in comodato d'uso gratuito, tutti i materiali, attrezzature, elaborati, grafici, informazioni tecniche e quant'altro oggetto di proprietà intellettuale di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS (di seguito per brevità anche "Diritti IP"), ove necessari ad eseguire le obbligazioni nascenti dalle presenti Condizioni di Acquisto.
- 21.2 I Diritti IP di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS resteranno di esclusiva proprietà di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS e il Fornitore è sin d'ora autorizzato ad utilizzarli esclusivamente al fine di dare esecuzione agli Ordini e alle presenti Condizioni di Acquisto. Conseguentemente, non sono consentiti usi dei predetti Diritti IP per finalità differenti da parte del Fornitore.
- 21.3 Il Fornitore riconosce per illecita la fabbricazione ed il commercio di Prodotti, dei Beni o prestazione dei Servizi ottenuti sfruttando i Diritti IP, al di fuori delle forniture prestate a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS e comunque anche dopo la cessazione di qualsiasi rapporto con la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS.
- 21.4 Il Fornitore, solo nei casi di cui all'Articolo 14 per le attrezzature di proprietà della Società del GRUPPO IVS, dovrà provvedere a sue spese all'assicurazione contro i rischi derivanti da incendio, furto, manomissioni, vandalismo, disastri ed altri rischi di perdite o danneggiamenti assicurabili, con polizza specifica o facendoli rientrare nella preesistente polizza di assicurazione sul proprio stabilimento a copertura dei Diritti IP di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS in uso per l'esecuzione degli Ordini.
- 21.5 Il Fornitore autorizza la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS all'utilizzo del proprio marchio, salvo diversa comunicazione per iscritto, ai fini dell'esecuzione delle presenti Condizioni di Acquisto.

#### 22. Approvvigionamenti

- 22.1 Il Fornitore si impegna a provvedere all'approvvigionamento dei materiali, merci e/o attrezzature necessari per l'esecuzione degli Ordini emessi da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS nella quantità e nella qualità ivi riportate.
- 22.2 È facoltà di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS chiedere in qualsiasi momento al Fornitore la documentazione attestante la qualità dei materiali, merci e/o attrezzature che siano oggetto dell'approvvigionamento (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni, certificati di analisi, prove sui materiali e sulle caratteristiche meccaniche/chimiche/fisiche etc.), senza che ciò comporti alcun addebito a carico di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, salvo che sia stato concordato preventivamente per iscritto dalle Parti. Tale documentazione, se richiesta, dovrà essere inviata dal Fornitore unitamente al materiale di cui all'Ordine specifico al quale si riferisce.
- 22.3 Resta inteso che la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS rimane l'esclusiva proprietaria dei materiali forniti in conto lavoro, e dei residui delle lavorazioni (sfridi rottami o pezzi di scarto), salvo che sia stato concordato diversamente per iscritto dalle Parti.

#### 23. Divieto di pubblicità

23.1 Qualunque pubblicità che faccia riferimento alle forniture di Prodotti, Beni e/o Servizi effettuate a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS stessa.

#### 24. Recesso unilaterale

24.1 La SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS avrà facoltà di recedere unilateralmente dalle presenti Condizioni di Acquisto e/o dai singoli Ordini e/o da qualsiasi rapporto contrattuale con il Fornitore, in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta al Fornitore, senza necessità

di alcun preavviso e senza che sia dovuto alla stessa alcun corrispettivo, indennità o altro pagamento per il recesso, laddove si verifichi una delle seguenti cause:

- per ritardo della consegna dell'Ordine, in tutto o in parte, non dovuto a cause di forza maggiore;
- per circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sia in grado di assicurare l'assolvimento puntuale degli impegni assunti;
- per assoggettamento ad una domanda di fallimento o per ammissione a qualsivoglia altra procedura concorsuale; in tali casi il Fornitore si obbliga a darne immediata comunicazione scritta a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS della domanda di fallimento e/o di qualsivoglia altra procedura, in modo tale che la stessa possa recedere prima dell'apertura della procedura;
- per cessazione della propria attività commerciale così come esercitata attualmente dal Fornitore.
- 24.2 In caso di inadempienza, in tutto o in parte, del Fornitore ad uno qualsiasi degli Articoli delle presenti Condizioni di Acquisto, la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS si riserva il diritto di trattenere, a tutela del risarcimento del danno ed anche senza l'intervento del giudice, le somme dovute a qualsiasi titolo al Fornitore, fatto salvo il maggior danno.
- 24.3 Alla cessazione del presente Accordo, per qualsiasi motivo, si applicheranno le seguenti previsioni:
  - La SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS avrà facoltà di far concludere l'esecuzione degli Ordini al Fornitore oppure di interrompere tutte le attività in corso connesse alla realizzazione dei Prodotti, dei Beni e/o dei Servizi oggetto dell'Ordine, per l'effetto, di far interrompere tutte le attività gestite dai sub-appaltatori e sub-fornitori del Fornitore.
  - La SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS avrà facoltà di affidare a terzi (o realizzare in proprio) tutte le attività necessarie alla esecuzione delle presenti Condizioni di Acquisto e/o del rapporto contrattuale interrotto/i a seguito dell'intimato recesso.
  - Il Fornitore dovrà procedere all'immediata consegna a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS di tutti i Diritti IP e attrezzature da essa concessigli per la realizzazione dei Prodotti e/o dei Beni (rinunciando pertanto sin d'ora espressamente a qualsiasi diritto di ritenzione o privilegio che il Fornitore possa vantare, a termini contrattuali o di legge, fatto salvo il pagamento della merce consegnata).
  - Il Fornitore si impegna a dare a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS l'assistenza, riferita all'uso dei Prodotti e/o dei Beni, che quest'ultima potrà ragionevolmente richiedere per iscritto, al solo fine di consentire una prosecuzione senza interruzioni dell'attività di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, fornendo altresì le informazioni e il supporto necessario al passaggio di consegne e per la durata massima di 120 (centoventi) Giorni. Le modalità operative con cui verrà gestito il momento di passaggio delle competenze/attività/consegne dal Fornitore al soggetto indicato da SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS, dovrà essere espressamente convenuto tra le Parti con un separato accordo.

#### 25. Riservatezza

- 25.1 Il Fornitore si obbliga a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecnico, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l'esecuzione dell'Ordine e delle presenti Condizioni di Acquisto, restando responsabile nei confronti di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS degli eventuali danni economici, anche di lucro cessante, causati direttamente a SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS e/o indirettamente ai clienti di questa.
- 25.2 Le informazioni di cui al precedente Comma 25.1 dovranno essere mantenute riservate dal Fornitore per tutta la vigenza delle presenti Condizioni di Acquisto e per un periodo di 2 (due) anni successivi alla conclusione dell'ultimo negozio effettuato tra la SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS ed il Fornitore.

#### 26. Legge applicabile e foro competente

- 26.1 Le presenti Condizioni di Acquisto sono regolate dalla Legge italiana.
- 26.2 Le Parti concordano che qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni di Acquisto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Bergamo, con esclusione di ogni altro Foro alternativo e/o concorrente.

#### 27. D.lgs.231/2001 - "Modello di organizzazione, gestione e controllo" e principi di anticorruzione

- 27.1 Il Consulente esterno/Fornitore/Partner/Appaltatore/Collaboratore a qualsiasi titolo dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché del modello di organizzazione, gestione e controllo delle SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS nella sua ultima versione approvata, del Codice Etico, che ne costituisce parte integrante e dei principi di anticorruzione espressi nel Modello e nella Politica emessa da IVS Group SA, disponibili sul sito della Società stessa nella sezione Documentazione, e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute ed a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, utilizzando la casella di e-mail appositamente attivata (antibribery.gruppoivs@ivsgroup.it).
- 27.2 Il Consulente esterno/Fornitore/Partner/Appaltatore/collaboratore a qualsiasi titolo, dichiara altresì di impegnarsi a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori aggiornamenti del Modello, del Codice Etico di Gruppo, del Modello Anticorruzione e della Politica di anticorruzione emessa da IVS Group SA (consultabili sul sito internet www.IVSgroup.com) e di rispettarne i principi in essi contenuti
- 27.3 Il Consulente esterno/Fornitore/Partner/Appaltatore/collaboratore a qualsiasi titolo dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto.
- 27.4 L'inosservanza da parte del Consulente esterno/Fornitore/Partner/Appaltatore/collaboratore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello, del Codice Etico di Gruppo e *del Modello Anticorruzione e dei principi di anticorruzione espressi nella Politica emessa da IVS Group SA* costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

# 28. Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) GDPR 2016/679

- 28.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati "personali" ed ogni altra informazione necessaria/obbligatoria/facoltativa per procedere alla sottoscrizione dell'Ordine e per ogni adempimento ad esso connesso, saranno raccolti e gestiti ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. 101/2018 del 10 agosto 2018.
- 28.2 SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS dichiara di adottare misure di sicurezza idonee ed adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR 2016/679.
- 28.3 Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le informazioni ed i dati oggetto del presente contratto dovranno essere mantenuti riservati per tutta la durata del contratto.
- 28.4 L'Informativa completa in materia di trattamento dei dati è aggiornata nel tempo sulla base delle finalità della raccolta e del trattamento ed è disponibile sul sito internet ufficiale di SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS. Qualora le finalità del trattamento vadano oltre le finalità di raccolta, gestione ed esecuzione di ogni obbligazione conseguente alla sottoscrizione dell'Ordine, ciascuna Parte sarà tenuta a rilasciare opportuna e specifica informativa per la raccolta dei consensi necessari alle finalità ulteriori.
- 28.5 In ogni momento ciascuna Parte potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento (UE) 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento. Inoltre il Soggetto Interessato avrà diritto: a) in qualunque momento, di chiedere al Titolare del Trattamento dei Dati, l'accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento; b) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) (consenso) e art. 9, paragrafo 2, lettera a) (consenso per singola finalità dati particolari); c) di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato per specifiche ulteriori finalità. Nel caso di richiesta di portabilità del dato le Parti saranno tenute a fornire, in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i Dati dell'Interessato, fatti salvi i commi 3 e 4 dell'art. 20 del Reg.

# (UE) 2016/679. 29. Disposizioni finali

- Qualsiasi negozio stipulato tra SOCIETÀ DEL GRUPPO IVS ed il Fornitore si considera concluso presso la sede centrale di SOCIETÀ DEL 29.1 GRUPPO IVS sita in Italia, Seriate via dell'Artigianato n°25, CAP 24068.
  L'invalidità, nullità o inefficacia di una o più clausole delle presenti CdA non determinerà l'invalidità, nullità. o inefficacia delle clausole
- 29.2 rimanenti delle CdA.
- L'eventuale tolleranza di una delle Parti ad atti od omissioni dell'altra Parte che siano in violazione delle disposizioni delle presenti CdA non potrà essere interpretata come rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigerne l'esatto 29.3 adempimento e l'eventuale risarcimento del danno.
- 29.4 Tutte le comunicazioni, informazioni e notifiche si intendono fatte presso la sede legale delle Parti.